



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

*Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli
Studi di Milano - Bicocca*

Emanato con D.R. Prot. 122742/2025 del 27 febbraio 2025

Pubblicato all'Albo online il 27 febbraio 2025

Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Capo I - Principi generali dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (d'ora in avanti Università) in conformità all'art. 4 comma 2 della legge 3 luglio 1988, n. 210, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al DM n.226/21 del 14 dicembre 2021.

2. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina la costituzione e il funzionamento della Scuola di dottorato dell'Università.

3. Nell'organizzazione dei corsi di dottorato, l'Università si ispira ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, al fine di garantire le condizioni migliori per favorire lo sviluppo, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, nonché la formazione e lo sviluppo professionale dei/delle dottorandi/e.

4. I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di monitoraggio, valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei/delle dottorandi/e, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei Corsi.

5. Per i corsi istituiti in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni vige, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti, il Regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 2 - Finalità dei corsi di dottorato

1. Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. La formazione dottorale è coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, in linea con quanto riportato nel DM 226/21 art. 1, comma 2 e comma 3.

Capo II – Scuola di Dottorato

Art. 3 - Istituzione e obiettivi della Scuola

1. Tutti i corsi di dottorato, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, afferiscono alla Scuola di dottorato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (PhD School). La Scuola sviluppa un progetto culturale autonomo, unitario nelle linee guida, nel rispetto della specificità dei singoli corsi. Ha compiti di coordinamento dei corsi di dottorato e di gestione delle attività comuni.

2. Sono obiettivi della Scuola:

a) lo sviluppo di competenze scientifiche di eccellenza, sia a livello disciplinare che interdisciplinare, al fine di potenziare settori di ricerca competitivi in ambito scientifico europeo e internazionale;

b) la promozione del confronto con il sistema socio-economico ed il coinvolgimento attivo delle industrie tecnologicamente più avanzate e degli enti più attivi dal punto di vista della riflessione scientifica e culturale per lo sviluppo di attività congiunte di formazione alla ricerca e innovazione;

- c) il coordinamento dell'organizzazione dell'attività formativa di terzo livello e la promozione dello sviluppo di competenze trasversali, a completamento delle conoscenze fornite dai singoli corsi di dottorato;
- d) la promozione in ambito scientifico e di alta formazione di collaborazioni nazionali ed internazionali su temi di elevato impatto societario;
- e) il potenziamento dei corsi di dottorato dell'Ateneo, al fine di aumentarne l'attrattività per laureati provenienti da altre università, in particolare straniere;
- f) la promozione del processo di qualità della formazione dottorale in coerenza con le disposizioni normative, le linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei definite dall'ANVUR e le linee guida definite dal Presidio di Qualità dell'Ateneo;
- g) la promozione, anche per il tramite dei Collegi dei corsi di dottorato, dell'interazione tra dottorandi e dottorande anche allo scopo di favorire l'interdisciplinarietà delle ricerche.

Art. 4 - Organi della Scuola di Dottorato

1. Sono Organi della Scuola:

- a) Il/la Presidente;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

2. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto dal Rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università. Il Presidente:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) indirizza e coordina lo svolgimento del progetto culturale della scuola;
- c) promuove la qualità dei corsi di dottorato e ne organizza le procedure di istituzione, accreditamento e valutazione;
- d) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio;
- e) presenta annualmente al Senato accademico una relazione sull'andamento della Scuola.

L'incarico del Presidente dura tre anni, decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con quello di Coordinatore di corso di dottorato, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Scuola interdipartimentale, di componente del Nucleo di valutazione. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

3. La Giunta è composta dal Presidente, da quattro coordinatori eletti dai coordinatori stessi tra i coordinatori dei corsi di dottorato, nel rispetto della rappresentanza delle varie aree disciplinari. I componenti della Giunta sono nominati con decreto rettorale, il loro mandato è di durata triennale rinnovabile consecutivamente una volta sola. Partecipa alle sedute della Giunta, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa di supporto.

4. La Giunta:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) propone e coordina le attività didattiche interdisciplinari comuni a più corsi di dottorato;
- c) assicura l'applicazione del presente Regolamento e ne propone modifiche;

5. Il Consiglio di Scuola è composto dal Presidente, dai Coordinatori dei corsi di dottorato e da tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa di supporto nonché eventuali ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo. I Vice – Coordinatori dei corsi possono partecipare alle sedute come componenti in vece dei rispettivi Coordinatori.

I rappresentanti dei dottorandi restano in carica due anni dalla data di nomina. Il dottorando perde il requisito soggettivo necessario al mantenimento della carica solo all'atto del conseguimento del titolo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato dell'Università. Ai fini della validità delle elezioni non è previsto un quorum.

In caso di cessazione anticipata del mandato, a seguito di conseguimento del titolo, rinuncia, decadenza dall'iscrizione o altro, il rappresentante dei dottorandi che cessa è sostituito secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la graduatoria fosse esaurita o non fosse possibile procedere alla

sostituzione, il posto rimane vacante per un massimo di 3 mesi, nelle more dell'avvio delle elezioni suppletive.

Il rappresentante degli studenti che risulti sospeso, ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, viene sostituito da un supplente, secondo l'ordine della graduatoria. La supplenza decorre dalla nomina del temporaneo sostituto e dura per tutto il periodo della corrispondente sospensione. Il periodo di sospensione non può avere durata superiore a quanto definito dall'art. 22 del presente Regolamento. La sospensione termina il giorno successivo a quello in cui cessa la causa che ha determinato la sospensione. Quando il rappresentante sospeso riassume la carica, il supplente viene collocato nuovamente in posizione utile in graduatoria ai fini di eventuali futuri subentri.

6. Il Consiglio:

- a) definisce le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola di dottorato;
- b) coordina le attività didattiche dei corsi di dottorato e definisce la programmazione delle attività didattiche interdisciplinari comuni a più corsi di dottorato;
- c) monitora il regolare svolgimento delle procedure di autovalutazione e valutazione dei corsi di dottorato;
- d) svolge funzioni di collegamento con i Dipartimenti e i Collegi dei docenti dei singoli corsi;
- e) definisce le linee guida comuni ai corsi di dottorato, con particolare riferimento alle procedure di ammissione e di conseguimento titolo;
- f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato;
- g) propone agli Organi di governo i criteri di ripartizione delle borse di studio e delle risorse per il funzionamento dei corsi, ispirandosi ai criteri di merito di cui all'articolo 13 comma 2 del D.M. 226/2021, tenendo conto delle singole specificità;
- h) approva la stipula di convenzioni con soggetti esterni italiani o stranieri di interesse generale;
- i) formula pareri e proposte su funzionamento e organizzazione dei corsi;
- j) esprime parere obbligatorio sui dottorati consorziati o convenzionati che non hanno sede amministrativa presso l'Ateneo;
- k) definisce e approva l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali messe annualmente a disposizione della Scuola da parte degli Organi di governo;
- l) approva la relazione predisposta annualmente dal Presidente della Scuola;
- m) approva le modifiche del presente Regolamento da sottoporre agli Organi di governo.

7. Le risorse finanziarie della Scuola sono determinate annualmente dagli Organi di governo.

8. Per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali, la Scuola si avvale di apposita struttura amministrativa di supporto, individuata con provvedimento del Direttore Generale.

9. Al Consiglio della Scuola si applicano le norme comuni per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Capo III - Attivazione dei corsi

Art. 5 – Istituzione, accreditamento e attivazione

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento disposto dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le linee guida condivisi a livello europeo. Sviluppando una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi e nell'accreditamento delle sedi nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti necessari. Ha durata quinquennale ed è concesso con Decreto ministeriale secondo quanto disposto dall'art.5 del DM n.226/21 del 14 dicembre 2021.

3. La proposta di accreditamento specifica il numero massimo complessivo di posti per il quale è richiesto, nell'ambito di ciascun corso di dottorato.

4. L'attività di monitoraggio diretta a verificare la permanenza nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del

Nucleo di valutazione d'Ateneo. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati, la revoca dell'accreditamento disposta con Decreto del Ministro su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca è interrotta con effetto immediato l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

5. Ai sensi della normativa vigente l'Università può richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.508, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

6. Le proposte di nuova istituzione sono formulate dai Dipartimenti, utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti e presentate al Rettore entro la scadenza stabilita annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali per l'accreditamento. Entro gli stessi termini i Dipartimenti presentano annualmente la richiesta di attivazione del nuovo ciclo dei corsi già accreditati.

7. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso sui requisiti per l'accreditamento - o sulla persistenza dei medesimi - dal Consiglio di Scuola di cui al Capo II del presente Regolamento, esprime parere sulle proposte di cui al comma 6 e formula proposte in merito alla ripartizione delle risorse stanziare nel bilancio di previsione dal Consiglio di amministrazione. Tali proposte vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) un Collegio dei docenti del dottorato composto da un numero congruo di componenti, pari ad almeno 12, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito per almeno la metà dei componenti da professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia e, per la restante parte, da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti a ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. Il Coordinatore e i membri del Collegio devono essere in possesso dei requisiti scientifici e curriculari richiesti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nel D.M. 14.12.2021, n. 226 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni; Possono fare parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

Ogni componente del Collegio può partecipare ad un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata ai sensi dell'art. 5, comma 5 del presente Regolamento, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'art. 10 DM 226/21 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 DM 226/21.

- b) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente Regolamento da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i

soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

c) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati e della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

2. Nell'ambito dei dottorati attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del presente Regolamento i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi dell'art. 5 comma 5.

3. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accREDITAMENTO e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.

Art. 7 – Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato:

a) il Collegio dei docenti;

b) il Coordinatore.

Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a), il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere. I docenti collocati a riposo decadono da componenti del Collegio.

3. Il Collegio dei docenti delibera annualmente sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore entro i termini di cui all'art. 5 comma 6. Nel caso di candidature di docenti dell'Università, l'ammissione è subordinata alla delibera del Dipartimento di afferenza, nel caso di candidature provenienti da docenti di altri atenei, al nulla osta dell'organo competente dell'ateneo di appartenenza.

4. La partecipazione di docenti a Collegi di corsi attivati da altri atenei è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte del Dipartimento di afferenza.

5. Partecipa ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo.

6. Il Collegio dei docenti si riunisce per programmare il complesso delle attività e per verificarne l'attuazione. È data facoltà al Collegio di riunirsi telematicamente.

7. Nel caso il corso di dottorato sia articolato in curricula, il Collegio dei docenti può istituire una giunta, formata da almeno un rappresentante per curriculum, per l'organizzazione delle attività didattiche. La composizione della giunta, le sue modalità di funzionamento e le sue prerogative, comunque non di tipo deliberativo, sono definite dal Collegio dei docenti.

8. Il Collegio dei docenti è presieduto da un Coordinatore eletto – fatto salvo quanto previsto dal comma 10 - dal Collegio stesso al suo interno fra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, tra professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università. L'elezione è indetta dal decano dei professori dell'Università appartenenti al Collegio dei docenti e avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti, a partire dalla seconda votazione. Il voto è personale e segreto; non è ammessa delega di voto. Ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo vanno considerati i membri di tutti i collegi con dottorandi attivi. Delle elezioni viene redatto verbale.

Il Coordinatore dura in carica tre anni solari e il mandato può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. In caso di subentro nella carica in corso di mandato, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista per la carica con l'aggiunta dello scorcio di anno solare in cui è avvenuto il subentro. Effettuati due mandati consecutivi, la carica può essere nuovamente riassunta solo laddove sia trascorso un periodo di interruzione di tre anni solari. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore che lo sostituisce nei casi di impedimento o assenza temporanei. Il Vice-Coordinatore resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore, salva la facoltà del Coordinatore di revocare l'incarico in qualsiasi momento. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore sono nominati con Decreto del Rettore. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

9. Il Coordinatore rappresenta il dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti. Può inoltre, in situazioni di comprovata urgenza, adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Collegio dei docenti, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile di quest'ultimo.

10. In caso di corsi di nuova istituzione, il Coordinatore è il docente che risulta proponente in sede di domanda di accreditamento. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8 relative alla durata del mandato. In caso di rinnovo di un corso di dottorato il Coordinatore in carica coordina il nuovo ciclo e tutti i cicli precedenti del medesimo corso.

11. Il Coordinatore presiede la seduta composta da tutti i Collegi dei docenti dei cicli che coordina.

12. L'attribuzione dei corsi ai Dipartimenti è compito del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

13. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e dai ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui al Regolamento d'Ateneo in materia

Capo IV – Collaborazione con imprese e altre istituzioni

Art. 8 - Dottorato industriale

1. In sede di accreditamento iniziale o successivamente può essere chiesto il riconoscimento della qualificazione come «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) del DM 226/21, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;

c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro, il programma di studio e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa. Le convenzioni devono comunque prevedere:

- a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutore, designato ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 del presente Regolamento, sia affiancato almeno un supervisore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
- b) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

Art. 9 - Dottorato di Interesse Nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.

2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;

b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 5, comma 5 del presente Regolamento, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;

d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 10 - Dottorato in apprendistato di alta formazione e ricerca

1. È possibile svolgere un percorso formativo che preveda contemporaneamente l'assunzione presso imprese o enti esterni con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e l'iscrizione a un corso di Dottorato, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione per le posizioni in alto apprendistato coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al dottorato di ricerca e per l'assunzione in apprendistato.

3. I soggetti selezionati per il corso di dottorato senza borsa di studio sono ammessi al programma e assunti presso l'azienda mediante contratto di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a quella del corso di dottorato di riferimento.

4. L'Università e l'impresa adottano forme adeguate di coordinamento e integrazione per garantire il regolare svolgimento delle attività formative e la supervisione durante l'intero percorso di dottorato. Tali modalità sono regolate attraverso una specifica convenzione.

5. Il dottorando è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dal corso. In caso di abbandono del corso di dottorato, il contratto di apprendistato sarà risolto automaticamente e viceversa.

Art. 11 Dottorati attivati in collaborazione con atenei ed enti di ricerca italiani

1. L'Università, attraverso la stipula di convenzioni specifiche, ha la possibilità di attivare corsi di dottorato in collaborazione con altri atenei, enti di ricerca italiani e istituti di ricerca, sia pubblici che privati, che dimostrano elevati standard culturali e scientifici e dispongono delle risorse necessarie in termini di personale, strutture e attrezzature. L'Università assume la responsabilità amministrativa per tali corsi. I soggetti coinvolti, generalmente non più di quattro, devono garantire l'attivazione dei cicli di dottorato per un periodo minimo di tre anni e assicurare il finanziamento delle borse di studio previste, inclusi i costi per eventuali soggiorni all'estero e le spese per le attività di ricerca. Le convenzioni devono essere stipulate in tempo utile per consentire l'accreditamento e l'emissione del bando per l'ammissione al dottorato. Esse devono fondarsi su una reale condivisione delle attività formative e di ricerca tra i partner e garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento.

2. In particolare, le convenzioni devono:

- regolare i contributi scientifici e didattici di ciascun partner;
- definire gli impegni finanziari, distribuendoli equamente;
- indicare le strutture operative e scientifiche disponibili;
- stabilire le modalità organizzative dei corsi, inclusa la composizione degli organi di gestione;
- definire come si svolgeranno le attività di ricerca dei dottorandi presso le strutture fornite dai partner;
- stabilire un piano di mobilità per i docenti;
- prevedere la possibilità di rilascio del titolo accademico congiunto in caso di convenzione con altri atenei. Qualora non sia previsto il rilascio congiunto, l'Università avrà il compito di conferire il titolo di dottore di ricerca.

Capo V - Accesso e ammissione ai corsi

Art. 12 - Requisiti di ammissione

1. La domanda di ammissione ai corsi può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero, ovvero da coloro che lo conseguano entro la data di inizio del corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione. Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo corso di dottorato.

2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione giudicatrice di ammissione al corso di cui all'art. 15 del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 13 - Procedura di selezione

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:
- i criteri di accesso e di valutazione dei titoli e prevedere anche la presentazione di un progetto di ricerca;
 - le modalità di svolgimento della prova orale, che prevede anche la discussione di un progetto di ricerca, e la lingua in cui le prove saranno svolte;
 - il numero di posti e il numero delle borse e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, specificando le borse di cui all'articolo 19 comma 1 del presente Regolamento, nonché i contratti di apprendistato, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, ed eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché gli eventuali posti senza borsa;
 - le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione;
 - i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite;
 - l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento;
 - gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
 - le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere.
3. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 14 - Prove di ammissione

- La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati, nella valutazione del progetto di ricerca, e in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, da una prova orale
- La prova orale è pubblica.
- La prova orale, secondo quanto disposto dal bando di ammissione, può essere sostenuta in videoconferenza o altra tecnologia che consenta la visualizzazione da remoto degli interlocutori.
- La Commissione di ammissione al corso ha a disposizione 100 punti in totale. Alla valutazione dei titoli sono riservati 20 punti e al progetto di ricerca 10. La valutazione dei titoli e del progetto è effettuata dalla Commissione giudicatrice di ammissione al corso prima della prova orale. Il Consiglio di Scuola stabilisce l'intervallo di punteggio nel quale devono rientrare le soglie minime per i titoli e per il progetto di ricerca per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio di ciascun corso di dottorato stabilisce le soglie minime. Le soglie minime per i titoli e il progetto di ricerca sono indicate nel bando.
- Alla prova orale sono riservati complessivamente 70 punti. La prova orale si ritiene superata ottenendo un punteggio di almeno 40 punti.
- Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e della prova orale. Per conseguire l'idoneità è necessario ottenere il punteggio di almeno 50/100.
- Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
- Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli eventualmente integrate da un colloquio in video conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
- Al termine di ogni prova la Commissione di ammissione al corso rende noti ai candidati gli esiti della stessa.

10. Le Commissioni giudicatrici di ammissione al corso devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 15 - Commissione giudicatrice di ammissione al corso

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti, la Commissione incaricata della selezione dei candidati, composta da tre o cinque componenti scelti tra professori e ricercatori universitari, prestando attenzione all'equilibrio di genere, di cui almeno un professore di ruolo, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti anche stranieri esterni all'Università e non docenti, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Per i corsi con più curricula la Commissione può articolarsi in sottocommissioni, di non più di tre membri ciascuna.

2. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età. I componenti e gli esperti possono essere anche stranieri.

3. Nel caso che l'ammissione preveda prove differenziate per curriculum, la Commissione può redigere graduatorie finali per ciascuno di essi.

4. Non possono far parte della Commissione per l'esame di ammissione a un corso di dottorato docenti ed esperti esterni che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.

5. Le sedute delle commissioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

Art. 16 – Ammissione e pubblicità delle graduatorie

1. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato secondo le modalità indicate all'articolo 14 del presente Regolamento.

2. Nella graduatoria generale di ammissione al corso è indicata l'eventuale idoneità dei candidati per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca, curricula, o forme di finanziamento diverse dalle borse. Detta idoneità è condizione necessaria per beneficiare di essi.

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Rettore e sono pubblicate all'Albo on line e sul sito web.

4. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito.

5. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al corso o per mancato conseguimento del titolo ai sensi dell'art. 12 comma 1 sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca collegato al finanziamento.

6. Qualora la Commissione di ammissione al corso abbia redatto una graduatoria per ciascun curriculum, i candidati sono ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel curriculum. Qualora ad un curriculum sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con borse messi a bando, le restanti borse possono essere assegnate a candidati che concorrono su altri curricula, a scalare delle loro rispettive graduatorie, secondo le modalità definite dal bando. Le stesse modalità sono applicate nei casi di cui al comma 5.

7. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o all'erogazione di altra forma di finanziamento.

Capo VI - Svolgimento del corso

Art. 17 - Organizzazione delle attività

1. Le attività didattiche dei corsi iniziano il 1° novembre. Fanno eccezione eventuali inizi di corso collegati a bandi MUR per borse aggiuntive o legati al PNRR o a qualsiasi titolo legati a tempistiche diverse dettate dal MUR.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240.
4. La programmazione dell'attività didattica è pubblicata annualmente sul sito della Scuola di dottorato.
5. Il Collegio dei docenti approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il corso nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.
6. A ciascun dottorando il Collegio dei docenti assegna, entro il primo anno, un tema di ricerca e almeno due figure che supportano il percorso del dottorando: un tutor, afferente al Collegio, e uno o più supervisor. I supervisor possono essere scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso. Almeno uno tra i supervisor deve essere in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del Collegio. Il tutor è incaricato di seguire l'intero percorso formativo del dottorando in qualità di referente presso il Collegio. I supervisor hanno il compito di seguire e orientare le attività di ricerca e di scrittura finalizzate alla stesura della tesi di dottorato.

Capo VII - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 18 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Salvo quanto disposto dagli art. 8 e 20 del presente Regolamento, l'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività lavorative retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative didattiche e di ricerca del corso di dottorato e purché comportino un impegno orario limitato. La richiesta di autorizzazione da parte del dottorando deve essere corredata dalla documentazione attestante il tipo di attività e l'impegno temporale. Il diniego deve essere motivato.
3. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicate dal Collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
4. Il Coordinatore è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico, secondo quanto disposto dall'art.19 comma 8 del presente Regolamento.
5. All'inizio di ogni anno di corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando.
6. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a depositare nell'archivio aperto di Ateneo le proprie pubblicazioni, nonché a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario.

7. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Ateneo e attività di didattica integrativa, anche retribuite. L'attività didattica integrativa può essere autorizzata entro il limite massimo di quaranta ore per ciascun anno accademico. Trascorso l'ultimo anno di dottorato il limite non si applica.

Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art.1, comma 1, lettera b), del Decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n 170.

8. I dottorandi di area medica possono partecipare ad attività clinico assistenziale, purché in possesso di idonea copertura assicurativa per la RCT-Responsabilità Civile verso Terzi professionale stipulata in proprio ovvero mediante adesione - con premio a proprio carico - alla polizza RCT Professionale stipulata dall'Ateneo.

9. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.

10. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, su autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, e per un periodo di almeno 3 mesi, anche non continuativi e comunque non superiore ai 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente Regolamento.

11. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'art.19 comma 13 del presente Regolamento.

12. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

13. I dottorandi dell'Ateneo sono tenuti a richiedere l'ORCID, un codice univoco che identifica i ricercatori a livello internazionale.

Art. 19 - Borse di studio e contributi

1. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di 3 anni, o di 4 anni se la durata del percorso dottorale è quadriennale, e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia superato la verifica annuale dell'attività svolta da parte del Collegio ai sensi dell'art.18 comma 6 del presente Regolamento.

3. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca, ferma restando diversa regolamentazione disciplinata in apposito accordo con eventuali enti finanziatori.

4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) del presente Regolamento, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

6. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata prevista dalla normativa vigente. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
7. L'erogazione della borsa di studio decorre dall'inizio delle attività didattiche e avviene in rate mensili posticipate
8. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa o di altro finanziamento.
9. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza dei corsi aventi sede amministrativa presso l'Università, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto della normativa vigente sul diritto allo studio.
10. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui all'art. 16 del presente Regolamento. In caso di parità prevale il candidato più giovane. Le borse di studio non possono essere attribuite a chi abbia già usufruito di una borsa per la frequenza ad un corso di dottorato, anche solo parzialmente.
11. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
12. L'importo della borsa di studio è aumentato del 50 per cento, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. L'incremento della borsa non può eccedere i 12 mesi complessivi. Tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 5, comma 5 del presente Regolamento. L'incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo.
13. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo della borsa medesima. I fondi sono attribuiti al Dipartimento di afferenza del corso e l'utilizzo di essi deve essere autorizzato dal Coordinatore del corso stesso.
14. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono deliberare l'incremento dell'importo delle borse di studio con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi. Detta maggiorazione deve riguardare tutte le borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato, e deve, inoltre, essere comprensiva dell'eventuale maggiorazione del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero e del budget di ricerca. L'importo complessivo della borsa non può superare l'importo minimo corrisposto per gli assegni di ricerca.
15. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono istituire con fondi propri o provenienti da enti esterni forme di finanziamento di importo pari a quello previsto dalle borse, con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi.
16. La borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali percepiti per l'anno solare di riferimento, purché la sommatoria di tutti i redditi al lordo non superi l'importo annuale della borsa di dottorato. Ai fini della verifica di tale soglia, non si considerano eventuali prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione dell'importo di borsa (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'indennità di maternità o di disoccupazione mensile), nonché redditi prodotti successivamente all'erogazione dell'ultimo rateo di borsa prima del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o all'atto di rinuncia di cui all'art. 22 comma 9 del presente Regolamento.
17. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno accademico in questione, con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
18. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste da istituzioni nazionali o straniere per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Art. 20 - Raccordo fra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta fra corso di dottorato e scuola di specializzazione medica con eventuale riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

b) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione medica e dal Collegio di dottorato considerando che:

- per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, lo specializzando è tenuto a rispettare gli obblighi formativi di didattica e ricerca secondo quanto previsto dalla scuola di dottorato e dallo specifico piano formativo individuale approvato dal Collegio dei docenti dei singoli corsi.

- l'impegno richiesto per la formazione specialistica, ai sensi degli artt. 34 e 38 comma 1 della 368/1999, è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Inoltre ai fini del diploma di specializzazione è necessario avere ottemperato al 100% degli skill formativi.

c) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, fatto salvo quanto indicato al comma 1, l'eventuale domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Art. 21 – Incompatibilità

1. La possibilità di iscrizione contemporanea a più corsi è disciplinata dalle corrispondenti norme del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 22 - Sospensione, proroga, decadenza e rinuncia

1. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

2. Ai fini della tutela della sicurezza della salute la dottoranda interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, al Settore Scuola di Dottorato e al Coordinatore del corso.

Il corso di dottorato di ricerca è sospeso per congedo di maternità, previa presentazione di apposita istanza, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, ovvero secondo le disposizioni di legge specifiche. Su istanza, la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento.

3. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro certificate, il Collegio dei docenti prende atto e dispone d'ufficio la sospensione, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.

4. Il corso di dottorato di ricerca è sospeso per congedo parentale, nei casi previsti dalla legge, previa presentazione di apposita istanza.

5. La frequenza alle attività dei corsi può essere sospesa, per un massimo di sei mesi, su richiesta del dottorando nei casi di:

a) grave e documentata malattia;

b) particolari motivi personali valutati dal Collegio dei docenti;

c) In caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.

Nei casi di sospensione di cui ai commi 2 e 4 si mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso.

6. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

7. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;
- b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi;
- c) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

8. Nel caso indicato al precedente comma 7 lettera c), il Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

9. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

10. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate e documentate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo a valere sul dottorato.

11. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Capo VIII - Modalità di conseguimento del titolo

Art. 23 - Redazione della Tesi

1. Il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, su autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori di cui almeno uno docente universitario, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione. I valutatori non possono appartenere all'Università, al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e/o consorziati, agli enti finanziatori dell'eventuale borsa di studio e non devono essere coautori di pubblicazioni congiunte con l'autore della tesi. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.

4. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei docenti, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo.

5. Entro il termine del ciclo, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione e/o proroga, ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, da recuperare, depositano la tesi e gli allegati di cui al comma 2.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, ciascun valutatore trasmette per iscritto all'ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi proponendo o l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio

per un periodo di sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e al candidato e alla Commissione Giudicatrice.

7. Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro opposti dirime il contrasto il Collegio dei docenti.

8. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, e reso alla luce delle correzioni o integrazioni.

9. Durante l'eventuale periodo di rinvio, di cui ai commi 6 del presente articolo, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.

10. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere al Rettore che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

Art. 24 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato davanti la Commissione giudicatrice per l'esame finale di cui all'art. 25 del presente Regolamento, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

2. Il candidato è tenuto a svolgere l'esame in presenza, salvo quanto previsto da diversa disposizione interna di Ateneo. Alcuni componenti della Commissione possono partecipare da remoto.

3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro 2 mesi dal deposito del parere finale da parte dei valutatori.

4. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art. 25 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, dal Rettore con Decreto, su proposta formulata dal Collegio dei docenti almeno 30 giorni prima della fine del ciclo.

2. La Commissione può essere nominata per ciascun ciclo, per curriculum o per gruppo di dottorandi o finanche per il singolo dottorando e ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.

3. La Commissione è composta da 3 componenti, di cui almeno due sono soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e uno appartenente ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente Regolamento. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Non possono far parte della Commissione i valutatori.

4. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età.

5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La Commissione ha facoltà di attribuire la lode qualora ne riconosca all'unanimità il particolare rilievo scientifico.

6. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.

7. I titoli rilasciati recano la dicitura Scuola di dottorato dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca e la denominazione del relativo corso di dottorato. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Capo IX – Internazionalizzazione

Art. 26 - Internazionalizzazione

1 In accordo con i principi dello Spazio Europeo della Formazione Superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei corsi tramite:

- a) inserimento di qualificata docenza internazionale;
- b) incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai Corsi come attività ordinaria;
- c) partecipazione dei dottorandi in progetti internazionali di ricerca;
- d) attivazione di corsi in convenzione o consorzio con atenei ed enti stranieri;
- e) accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
- f) rilascio di doppi titoli o titoli congiunti sulla base di accordi quadro governativi o fra atenei.

2. Nel caso di corsi attivati, previo accreditamento di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, le convenzioni debbono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, ivi comprese le borse di studio, secondo art. 6 comma 1 del presente Regolamento, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. Gli accordi di collaborazione internazionale e di atenei nell'ambito di specifici accordi possono stabilire norme in deroga a quelle fissate dal presente Regolamento in merito a:

- a) commissione e modalità di ammissione;
- b) modalità di svolgimento del corso;
- c) commissione e modalità relative all'esame finale previo rispetto dell'articolo 8 comma 12 del DM 226/21;
- d) periodo di permanenza all'estero per il quale è previsto l'incremento dell'ammontare della borsa.

4. Il periodo di permanenza all'estero per il quale è previsto l'incremento dell'ammontare della borsa può essere esteso fino ad un massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in cotutela con i soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art 5 comma del presente Regolamento.

Art. 27 - Convenzioni di co-tutela di tesi

1. L'Università può stipulare convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri, su proposta dei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato. Queste convenzioni possono riguardare sia la sede amministrativa sia quella ospitante; è possibile attivare convenzioni-quadro per facilitare la successiva sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.

2. Un programma di co-tutela implica che un dottorando lavori alla propria tesi sotto la supervisione congiunta di un docente dell'Università e di uno dell'università partner. Al termine del percorso, il dottorando ottiene il titolo di dottore di ricerca, rilasciato in forma di doppio diploma o unico diploma rilasciato da entrambe le istituzioni, dopo aver superato un esame finale davanti a una commissione congiunta.

3. La co-tutela di tesi è attivata di norma a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, se possibile, fermo restando l'obbligo di trascorrere presso l'Università almeno un anno, anche non continuativo, quando l'Università di Milano Bicocca è sede ospitante.

4. Il dottorando deve iscriversi regolarmente sia presso la propria università che presso l'università di accoglienza, solitamente senza costi aggiuntivi. L'università di prima iscrizione deve garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, mentre l'università ospitante deve fornire le strutture necessarie e i servizi riservati ai propri dottorandi.

5. Il Collegio dei docenti valuta l'attività del dottorando in co-tutela sulla base delle relazioni dei relatori, per decidere sull'ammissione all'anno successivo, seguendo le stesse modalità previste per tutti i dottorandi.

6. Le convenzioni individuali di co-tutela sono redatte secondo i principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo e sono volte a disciplinare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - i seguenti aspetti:

- eventuali modalità di pagamento delle contribuzioni e il regime assicurativo;
- il programma di studio e ricerca;
- il titolo della tesi;
- i nomi dei tutori e supervisor;
- le modalità della discussione pubblica della tesi;
- la composizione della commissione paritetica;
- la denominazione dei titoli rilasciati;
- le modalità per garantire la proprietà intellettuale e la protezione dei risultati della ricerca.

Capo X – Valutazione e monitoraggio anagrafe

Art. 28 - Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:
 - a) fondi propri;
 - b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
 - c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 5, comma 5 del presente Regolamento;
 - d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con Decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del Collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;
 - b) grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
 - c) attrattività del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 5, comma 5 del presente Regolamento;
 - d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
 - e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
 - f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del Collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
 - g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
 - h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attività di formazione successive al conseguimento della laurea magistrale, il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:
 - a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;
 - b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'articolo 5, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 29 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore Decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, e alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze che avviene attraverso il repository istituzionale dei prodotti di ricerca.

Capo XI – Norme transitorie e finali

Art. 30 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal XL ciclo.

2. Ai cicli precedenti a quello indicato nel comma 1 si applicano, rispettivamente: il Regolamento Prot. n. 0062981/21 del 17 maggio 2021 per i cicli fino al XXXVII; il Regolamento Prot.n. 0021562/22 del 11 marzo 2022 per i cicli XXXVIII e XXXIX°.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.

4. Il Presidente della Scuola di dottorato in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continua a svolgere il proprio mandato fino alla scadenza fissata nel relativo Decreto Rettorale di nomina.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo online.